

Avv. Guido Martinelli - Socio fondatore †
Avv. Marilisa Rogolino - Socio fondatore
Avv. Biagio Giancola – Managing Partner
Dott. Alfredo Tiberio - Consulente del Lavoro

Avv. Letizia Di Nicolantonio
Avv. Claudia De Marco
Avv. Marialibera D'Errico
Avv. Flavia Ciccotelli

Bologna, 30 gennaio 2024

A tutti gli Enti

Loro sedi

Circolare n. 1A/2024

OGGETTO: co.co.co sportivi - sospensione dei termini per l'iscrizione al libro unico del lavoro

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha sospeso il termine ultimo previsto alla data odierna (30 gennaio 2024), per procedere alla iscrizione nel libro unico del lavoro (Lul) dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in ambito sportivo (decreto legislativo 36/2021) per l'anno 2023.

Ricordiamo che l'iscrizione al libro unico del lavoro (art. 39 d.l.112/2008), è ammessa in un'unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine per ciascuna delle annualità di riferimento (art. 28 comma 5 d.lgs. 36/2021).

L'Ispettorato del lavoro differisce il termine anzidetto vincolando l'efficacia dell'obbligo di iscrizione al Lul all'adozione di apposito D.P.C.M., come previsto dall'art. 28 comma 5 d.lgs. 36/2021, deputato ad *“individuare con chiarezza le modalità di tenuta e scritturazione dei collaboratori coordinati e continuativi all'interno del LUL, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 39, commi 6 e 7, del D.L. n. 112/2008”*.

Pertanto, il termine di 30 giorni dalla fine dell'anno di riferimento 2023 (30.01.2024) previsto, in prima applicazione, per l'iscrizione al Lul delle collaborazioni sportive intrattenute nel secondo semestre del 2023), non può trovare applicazione, per difetto del presupposto essenziale: l'emanazione del citato D.P.C.M.

Cordiali saluti

Avv. Biagio Giancola

